

DISPOSIZIONI 2013

PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

**(sostituisce le Disposizioni allegate al D. A. n. 1037 del 13 Aprile 2006 modificate con D.A.
4905 del 22 Dicembre 2011)**

Art. 1 – DEFINIZIONE DELL’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento è l’atto con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominato “Amministrazione”) riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un’ottica di qualità.

L’Accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti, senza precludere la possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati.

La Regione Siciliana, per la revisione del proprio Sistema Regionale dell’Accreditamento, recepisce gli indirizzi di cui al D.M. n.166 del 25.05.2001 e del Protocollo di Intesa Stato - Regioni del 20.03.2008, avente ad oggetto la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Art. 2 – AMBITO DELL’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento riguarda le attività di formazione professionale e/o orientamento.

Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere realizzati anche con metodologia a distanza (F.A.D.).

Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale, finalizzati a promuovere l’orientamento e l’auto-orientamento, a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale.

Art. 3 – DESTINATARI DELL’ACCREDITAMENTO

I destinatari dell’Accreditamento sono gli organismi, con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione Siciliana.

Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo che ha tra le proprie finalità l’orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un accordo sistematico col territorio.

Nel caso di progetti promossi da associazioni temporanee - A.T.S. o A.T.I. – che prevedono anche azioni non soggette all'accreditamento (studi di fattibilità, ricerca, etc.), devono essere accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.

Lo *status* di soggetto accreditato non è trasferibile.

In caso di formale atto di cessione, anche parziale, di ramo di azienda, fusione o conferimento tra organismi, l'organismo cessionario, nel caso non sia già accreditato, dovrà presentare nuova istanza di accreditamento utilizzando l'apposita procedura di cui alle presenti Disposizioni.

Non sono soggetti all'accreditamento:

- a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- b) le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio;
- c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a supporto del sistema della Formazione Professionale;
- d) le Università pubbliche, il CNR e gli enti di ricerca pubblici, le istituzioni AFAM pubbliche e le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate legalmente riconosciute, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE SEDI

Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali-amministrative e di erogazione.

Per sede *direzionale-amministrativa* (di seguito denominata sede direzionale) si intende una struttura logistica dove vengono svolte continuativamente funzioni di governo (direzione e gestione economica amministrativa) e di processo (definizione ed analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione).

Per sede *di erogazione* si intende una struttura logistica dove vengono continuativamente svolte le attività di formazione e/o orientamento e che dispone di una funzione di direzione.

L'organismo potrà richiedere l'accreditamento per la sede direzionale e per le sedi di erogazione permanenti di cui dispone, che possono essere ubicate anche nello stesso sito.

La configurazione minima richiesta consiste nella sola sede direzionale.

Nel caso in cui l'accreditamento sia richiesto per la macrotipologia formativa “A” (di cui al successivo art. 6) e/o per l'orientamento, oltre alla suddetta sede direzionale deve essere

obbligatoriamente dimostrata anche la disponibilità di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici indicati nell'Allegato A alle presenti Disposizioni.

L'organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, anche non accreditate, che devono essere conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e idoneità edilizia.

Art. 5 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCREDITAMENTO

L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale - è responsabile delle procedure e del rilascio dell'accreditamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Accreditamento.

I legali rappresentanti degli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale un “Responsabile dell'Accreditamento” che ha il compito di essere il referente dell'organismo nei confronti dell'Amministrazione per tutti gli atti e gli adempimenti relativi all'Accreditamento.

Art. 6 – AMBITI E MACROTIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO

Gli organismi possono richiedere l'accreditamento per le proprie sedi di erogazione per gli ambiti generali di:

- *Formazione professionale*
- *Orientamento*

L'accreditamento per l'ambito “Formazione professionale” è rilasciato in relazione ad una delle seguenti macrotipologie formative:

- A. Obbligo di istruzione e formazione – comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione, di cui alla legge n° 296 del 27/12/2006 - art. 1 – comma 622, fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso la possibilità di scegliere tra l'istruzione la formazione professionale; comprende altresì i percorsi di apprendistato di 1° e 2° livello come disposto dal D. Lgs. N. 167 del 14/09/2011 art. 3.
- B. Formazione superiore - comprende la formazione post Obbligo di Istruzione e Formazione, la formazione post diploma e post laurea, l'Istruzione Formazione Tecnica

Superiore, l’Alta Formazione relativa a interventi successivi ai cicli universitari e l’apprendistato di 3° livello di cui al D. Lgs n. 167 del 14/09/2011 art. 3;

C. Formazione continua e permanente - destinata ai soggetti occupati, in CIG e/o mobilità, a disoccupati/inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

L'accreditamento per l'ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.

Per ciascuna delle proprie sedi di erogazione, gli organismi potranno richiedere l'accreditamento: per uno od entrambi gli ambiti generali.

Per l'ambito formazione professionale dovranno essere specificate una o più macrotipologie.

Art. 7 - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per l'accreditamento sono richiesti requisiti sia all'organismo che alle sedi direzionale e di erogazione.

Al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento sono richiesti i requisiti di ammissibilità riguardanti:

- conformità e affidabilità economico - finanziaria dell'organismo e affidabilità del legale rappresentante e delle persone che rappresentano l'organismo;
- capacità logistiche;
- capacità organizzative di base e competenze professionali delle risorse umane.

Detti requisiti devono essere mantenuti per l'intero periodo di Accreditamento e nel corso dell'attività devono essere integrati da ulteriori requisiti riguardanti:

- certificazione del sistema di gestione per la qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008
- capacità organizzative e gestionali avanzate;
- efficacia ed efficienza (performance);
- relazioni con il territorio.

Gli organismi che alla data di pubblicazione delle presenti Disposizioni sono accreditati ai sensi del D.A. 1037 del 13.04.2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.A 1037/06) sono tenuti a dimostrare sia i requisiti di ammissibilità che quelli integrativi, secondo la procedura riguardante l’adeguamento di cui al successivo art. 9.

Le tipologie di requisiti sopra descritte si differenziano secondo l'accreditamento richiesto e in relazione agli ambiti e macrotipologie.

L'Allegato A alle presenti Disposizioni riporta i requisiti specificando per ciascuno di essi:

- codice;
- tipologia: *ammissibilità o integrativo*;
- soggetti esentati;
- soggetti obbligati;
- indicatore;
- soglia minima;
- prescrizioni;
- modalità di verifica: *documentale, diretta o entrambe*;
- documentazione comprovante la sussistenza: *elenco dei documenti da inviare*;
- verifica diretta;
- indicazioni per il mantenimento: *modalità*;
- sanzioni per il mancato possesso: *diffida, sospensione o revoca*;
- altre evidenze.

Per la macrotipologia formativa A, relativa ai percorsi dell'Obbligo di Istruzione e Formazione, oltre ai requisiti di cui all'Allegato A alle presenti Disposizioni è necessaria la sussistenza dei criteri di cui all'art. 2 del D.M. 29/11/2007 nonché ai criteri di cui all'art. 2 delle "Linee Guida regionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" del Luglio 2011.

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di conformità e di affidabilità dell'organismo e del legale rappresentante, né all'iscrizione al R.E.A. i soggetti pubblici di seguito riportati:

- scuole e istituti professionali;
- enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e ss.mm.ii.;
- enti di diritto pubblico;

Gli altri soggetti sono tenuti a dimostrare tutti i requisiti previsti per la rispettiva tipologia di accreditamento e sono obbligati all'iscrizione al R.E.A. (Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative) indipendentemente dalla loro natura giuridica e dall'attività economica prevalente esercitata, con esclusione dei soggetti non iscrivibili ai sensi della normativa vigente.

Gli organismi, seppure accreditati presso altre Regioni, che intendono operare sul territorio della Regione Siciliana, devono richiedere l'accreditamento ai sensi delle presenti Disposizioni.

Art. 8– TIPOLOGIE DELL'ACCREDITAMENTO

Si distinguono le seguenti tipologie di accreditamento:

A) Accreditamento per auto-finanziati

E' rilasciato agli organismi che intendono erogare esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale, limitatamente alle macrotipologie B e C, non finanziate con risorse pubbliche, al termine delle quali intendano rilasciare certificazioni riconosciute dalla Regione Siciliana.

B) Accreditamento di base

Riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale, limitatamente alle macrotipologie B e C ed è rilasciato agli organismi che intendono erogare attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie, per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- siano organismi di nuova costituzione, non accreditati ai sensi del D.A. 1037/2006;
- non abbiano una esperienza, almeno biennale, nelle attività di orientamento e/o formazione finanziate con risorse pubbliche, compresi i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali e nelle attività autofinanziate;
- siano stati declassati dall'accreditamento standard, nei casi previsti dalle presenti Disposizioni;

L'Accreditamento di base resta in almeno 2 anni.

Se in tale periodo l'organismo avrà portato a termine almeno due attività di orientamento e/o formazione professionale dovrà essere valutato in base alle performance.

In caso di valutazione positiva, potrà richiedere l'accreditamento standard, previa presentazione dei requisiti integrativi e acquisizione della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.

L'accreditamento di base avrà un ambito di attività limitato rispetto a quello standard e pertanto gli organismi con accreditamento di base potranno espletare attività, nel corso della stessa annualità, per un monte-ore non superiore a 1800.

Inoltre gli organismi accreditati di base non possono essere soggetti capofila in eventuali ATS o ATI.

C) Accreditamento standard

E' rilasciato agli organismi che intendono erogare attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie, che non rientrano nelle superiori tipologie A e B e che sono in possesso

dei requisiti di ammissibilità e integrativi riportati nell'Allegato A.

Per tutte le tipologie sopra riportate la fattispecie di accreditamento rilasciata è unica per l'organismo e per le relative sedi permanenti accreditate.

Art. 9 – ISTANZE E PROCEDURE DELL'ACCREDITAMENTO

Il sistema regionale di Accreditamento è gestito per via telematica attraverso il portale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale.

I soggetti interessati interagiscono con il sistema mediante apposite procedure validate dall'Amministrazione e devono dotarsi di apposito kit per la firma digitale.

Tali procedure necessitano di una registrazione al nuovo portale con assegnazione automatica di credenziali di accesso alla propria area riservata.

Le procedure dell'Accreditamento sono:

1. di adeguamento;
2. di rilascio;
3. di mantenimento;
4. di variazione dell'accertamento;
5. di variazione dati.

Tali procedure consistono nella compilazione di un'istanza e di appositi formulari dedicati e nell'invio di documenti scansionati in formato PDF e autenticati con firma digitale.

Il sistema informatico, sulla base della tipologia dell'organismo e dell'accreditamento richiesto, determina, in automatico, i requisiti ed i relativi documenti da inviare.

Nel sito sono disponibili e scaricabili modelli e fac-simile delle istanze, dichiarazioni sostitutive, perizie giurate, dossier delle credenziali, report di monitoraggio e le informazioni utili a guidare l'organismo nelle procedure.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati dichiarati è del Legale Rappresentante dell'organismo il quale è tenuto a eseguire gli aggiornamenti dovuti utilizzando le procedure indicate nel presente articolo.

L'Amministrazione, nell'attuazione del nuovo sistema di accreditamento, supporta gli organismi che intendono accreditarsi attraverso specifiche azioni informative e di assistenza, nonché tramite servizio di help-desk on-line e FAQ, deputati a rispondere a quesiti e a fornire informazioni.

Le comunicazioni in ingresso o in uscita concernenti l'Accreditamento sono effettuate per mezzo di posta elettronica certificata.

1. Procedura di adeguamento

Gli organismi, che alla data della pubblicazione delle presenti Disposizioni, sono accreditati ai sensi del D.A. 1037/06, al fine di adeguare il proprio accreditamento alle presenti Disposizioni e conservare il codice CIR precedentemente assegnato, devono eseguire la presente procedura entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione delle, presenti Disposizioni.

Il mancato adempimento nei termini, per cause imputabili all'organismo, è considerato come rinuncia all'Accreditamento e pertanto ne comporterà la decadenza e la mancata inclusione nell'elenco degli organismi accreditati.

In tal caso gli organismi potranno presentare nuova istanza per l'accreditamento di base, nel caso in cui ricorrono le fattispecie di cui all'art. 8 punto B ovvero standard, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti, anche integrativi richiesti per tale tipologia, con assegnazione di nuovo CIR, utilizzando la procedura prevista al punto n. 2.

2. Procedura di rilascio

Gli organismi non accreditati ai sensi del D.A. 1037/06 e quelli decaduti devono utilizzare la presente procedura per il conseguimento dell'accreditamento di base o standard.

3. Procedura di mantenimento

Gli organismi accreditati sono tenuti ad aggiornare la documentazione inviata alla naturale data di scadenza.

Sono, altresì, tenuti a inviare annualmente entro il mese di aprile, a partire dall'anno 2014, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la permanenza dei requisiti e comprendente le informazioni e i dati sulle attività svolte, performance e relazioni col territorio;

4. Procedura di variazione della tipologia di accreditamento

Tale procedura riguarda gli organismi già accreditati che intendono variare:

- la tipologia del proprio accreditamento;
- gli ambiti e/o macrotipologie delle sedi di erogazione;
- il numero delle sedi di erogazione accreditate.

Il declassamento dell'accreditamento standard a quello di base, secondo i casi previsti dalle presenti Disposizioni, sarà espletato a seguito di provvedimento dell'Amministrazione e successivamente registrato sul sistema informativo.

5. Procedura di variazioni dati

Tale procedura deve essere utilizzata per aggiornare il sistema informatico di qualunque

variazione intercorsa che modifichi il profilo precedentemente registrato.

La registrazione deve essere eseguita tempestivamente e comunque non oltre venti giorni dall'avvenuta variazione inviando altresì la documentazione relativa.

Art. 10 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

L'Amministrazione esegue accertamenti sulla sussistenza dei requisiti, anche ricorrendo a risorse esterne nonché il monitoraggio sulle attività svolte.

Si distinguono due tipologie di verifica:

- istruttoria;
- audit in loco.

L'istruttoria si esegue ogni qual volta l'organismo effettua una delle procedure di cui all'articolo precedente e consiste in una verifica, a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.

L'istruttoria verrà completata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di accreditamento.

Le istanze carenti e/o non conformi ai modelli approvati e disponibili sul sito non potranno essere favorevolmente accolte e resteranno sospese con conservazione dei dati e dei documenti inseriti. Le stesse saranno istruite non appena le carenze e/o non conformità verranno eliminate.

L'Amministrazione concluderà il procedimento con provvedimento espresso.

Nell'ipotesi di provvedimento negativo si applica la procedura prevista dall'art. 10/bis della L. 241/90.

L'audit in loco consiste in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla documentazione in originale e può essere disposto dall'Amministrazione sia in fase istruttoria che successivamente, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede direzionale e/o le sedi di erogazione.

Nell'ipotesi in cui, in sede di audit, venga riscontrata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dall'organismo nelle procedure di accreditamento, l'Amministrazione procederà, previo contraddirittorio, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 11 delle presenti Disposizioni.

Il costo dell'audit, stabilito secondo un tariffario che sarà adottato annualmente dall'Amministrazione, previa concertazione con le parti sociali, è a carico degli stessi organismi ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'organismo.

Ai fini del monitoraggio gli organismi sono tenuti a inviare annualmente, entro il mese di aprile, un report sulle attività svolte durante l'anno precedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sarà valutato dal competente Servizio del Dipartimento.

Tale report dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, utilizzando le schede appositamente predisposte e riguarderà:

- informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte (presentazione progetti; attività in corso di svolgimento, attività e corsi conclusi e rendicontati, etc.);
- informazioni e dati aggregati sulle performance (numero allievi iscritti e idonei, abbandoni, ore previste e realizzate; costi previsti rendicontati e approvati, questionari etc.);
- informazioni sulle relazioni con il territorio (partenariati, incontri e protocolli di intesa con soggetti istituzionali e del sistema sociale - accordi e convenzioni col sistema produttivo e scolastico-universitario).

Inoltre, entro il mese di Settembre, dovrà essere inviato il bilancio di esercizio, redatto in forma riclassificata, da cui siano desumibili le seguenti voci: patrimonio netto, costi e ricavi generali, costi e ricavi della formazione professionale e orientamento, totale valore entrate derivanti da finanziamenti pubblici, accontiamenti TFR.

Art. 11– CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Qualora sia accertata una non conformità sanabile ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio dei report di monitoraggio l'Amministrazione procede:

- alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'organismo deve provvedere alle prescrizioni;
- alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida.

Qualora le non conformità accertate non siano suscettibili di immediata regolarizzazione, l'Amministrazione procede alla diffida con contestuale sospensione e assegnazione di termine.

Gli organismi sospesi, verranno riammessi nell'elenco dei soggetti accreditati non appena avranno dimostrato di avere sanato le non conformità contestate.

La sospensione non può superare i sessanta giorni, salvo proroghe che potranno essere concesse, a seguito di istanza motivata, esclusivamente nei casi in cui la eliminazione della non conformità dipenda da soggetti terzi.

Decorso il periodo di sospensione, se la non conformità non viene sanata, verrà emesso provvedimento di revoca.

L'Amministrazione procede alla revoca dell'Accreditamento dell'organismo nei seguenti casi:

- a) nei casi di ricorrenza di una delle fattispecie di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice degli appalti) e s.m.i.;
- b) inadeguatezza dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'Allegato A alle presenti Disposizioni;
- c) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nella gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
- d) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nell'applicazione delle norme sul lavoro accertate a seguito di controlli e/o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
- e) non osservanza del termine assegnato, nei casi di diffida e/o sospensione, per l'eliminazione di eventuali non conformità accertate a seguito di controlli o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici o di mancati adempimenti;
- f) inadempienza dell'obbligazione di pagamento e/o restituzione di somme con posizione debitoria accertata, secondo quanto previsto all'Allegato A alle presenti Disposizioni – requisito A9, nei confronti dell'Amministrazione, sia in fase procedimentale che processuale;
- g) false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziarie;
- h) volume d'affari relativo alle attività di accreditamento minore o uguale del 50% del volume di affari complessivo;
- i) esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l'Amministrazione.

Nel caso di irregolarità di cui ai superiori punti b) c) e) g) riconducibili ad attività di singole sedi di erogazione, il provvedimento di revoca riguarderà esclusivamente le sedi inadempienti.

Gli organismi revocati non potranno ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non

saranno cessate le cause che hanno determinato la revoca e accertata la sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui un organismo non abbia svolto alcuna attività né presentato alcun progetto per due anni consecutivi, decadrà dall'accreditamento, con conseguente formale presa d'atto da parte dell'Amministrazione. Gli organismi decaduti potranno ripresentare istanza di accreditamento in qualunque momento.

L'accreditamento è declassato da standard a base in caso di mancato raggiungimento dei singoli valori di soglia minima relativamente ai tassi di efficacia ed efficienza calcolati sulle attività complessive svolte dall'organismo considerando un periodo di riferimento di tre anni ovvero nel caso di mancata sottoscrizione di accordi o convenzioni con imprese e scuole come indicato ai requisiti E3, E4 dell'Allegato A alle presenti Disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'efficacia ed efficienza delle singole sedi di erogazione ed eventualmente adottare, relativamente ad esse, i provvedimenti sanzionatori di cui all'allegato A.

Al fine di tarare i valori di soglia minima dei tassi di efficacia ed efficienza sulle effettive potenzialità del sistema regionale, fino al 31.12.2013 si attuerà una fase di sperimentazione per un anno.

Pertanto i requisiti di performance avranno efficacia a partire dall'anno 2014.

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dal Dirigente Generale del Dipartimento su proposta del Dirigente del Servizio Accreditamento.

In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di consentire all'organismo il completamento dell'attività in corso di svolgimento con il conseguente riconoscimento delle relative spese ammesse a rendicontazione.

Art. 12- RILASCIO E VALIDITA' DELL'ACCREDITAMENTO

Indipendentemente dalle tipologie di cui all'art. 8, l'accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato a condizione che gli organismi osservino gli adempimenti riguardanti le procedure di mantenimento previste nelle presenti Disposizioni.

La validità decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte dell'Amministrazione.

Gli organismi accreditati e le rispettive sedi di erogazione, con la specifica degli ambiti e delle macrotipologie sono inseriti nell'apposito "Elenco Regionale degli Organismi Accreditati", pubblicato sul sito dell'Amministrazione e tenuto costantemente aggiornato mediante le

procedure di variazione.

Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro per la registrazione negli elenchi nazionali.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 punto 1 (procedure di adeguamento) le presenti Disposizioni abrogano e sostituiscono quelle di cui al D.A. n. 1037 del 13.04.2006, modificato con D.A. n. 4905 del 22.12.2011.

Il sistema informatico per la presentazione della richiesta di accreditamento è attivato contestualmente alla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di individuare, ove necessario, nuovi criteri, parametri, indicatori e indici in coerenza con l'evoluzione dell'offerta locale e dei contesti di riferimento e in funzione degli obiettivi programmatici in materia di sviluppo e occupazione.

ELENCO ALLEGATI

A Requisiti dell'Accreditamento